



LOGO RISERVA



ACCORDO

ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000.

Esente da imposta di bollo ai sensi del punto 16 Tabella All. B DPR N. 642/26.10.1972

GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE

Tra

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dall'arch. Chiara Bertolini, nata a Udine il 21.01.1968, codice fiscale BRTCHR68A61L483C, la quale interviene in qualità di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domiciliata per la sua carica presso la sede di Udine in via Sabbadini 31;

Il Comune di , con sede in , cod.fis. , rappresentato dal Sindaco in carica pro-tempore , nato a () il , codice fiscale , in qualità di referente Organo gestore della Riserva naturale regionale _____; di seguito Parti;

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", ed in particolare le seguenti disposizioni:

- art. ____ che istituisce la Riserva naturale regionale _____;
- l'art. 1 che detta le finalità istitutive delle Riserve naturali allo scopo di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali;
- art. 31, commi 3 - 4 e 5 aventi ad oggetto, rispettivamente, la definizione delle modalità di gestione e di finanziamento delle Riserve, nonché la disciplina transitoria dettata dalla citata norma della L.R. 18/2011 che fa salvi, fino alla loro scadenza, gli accordi programma e le rispettive convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima;
- l'art. 84 che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le spese per l'attuazione delle finalità previste dalla legge predetta relativamente, tra l'altro, alla gestione delle Riserve;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nonché l'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

Premesso che:

- la convenzione stipulata tra i Comuni di _____ e _____ in data _____ ha individuato come Comune referente quello di _____ e definito il funzionamento dell'Organo gestore;
- con deliberazione della Giunta regionale n./data, il Comune/l'associazione dei Comuni di _____ è stato individuato quale referente/organo gestore della Riserva naturale regionale _____, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) della L.r. 42/96;
- con convenzione n. Rep. _____ stipulata tra la Regione Fvg e il Comune di _____ sono state disciplinate le modalità di gestione e finanziamento della Riserva ai sensi dell'art. 84 della L.r. 42/1996;
- con DPR Reg _____ è stato approvato il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) della Riserva naturale regionale _____, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della LR 42/96;

- la Riserva naturale regionale ____ è ricompresa nella Zona speciale di conservazione (ZSC) -----per la quale sono attualmente in vigore le misure di conservazione approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 28.03.2013.
- la Riserva naturale regionale _____ è ricompresa inoltre nella Zona di protezione speciale (ZPS) _____;

Considerato che:

- l'esperienza gestionale dell'ambito con il suddetto Organo gestore è stata finora positiva, dimostrando le potenzialità dell'area sia dal punto di vista della conservazione e miglioramento degli aspetti naturalistici sia da quello dello sviluppo socio-economico del territorio interessato, come anche supportato dal numero delle presenze _____all'interno della Riserva;
- la convenzione sopracitata n. Rep. ____ del _____ è in scadenza al 31.12.2015 ed è pertanto interesse comune la stipula del presente accordo al fine di aggiornare gli indirizzi operativi e le modalità gestionali della Riserva naturale regionale _____ promuovendo uno sviluppo sinergico delle attività delle parti ottimizzando gli obiettivi, accrescendo la rete di collaborazione, conoscenze e competenze degli enti stipulanti e degli Organi gestori delle Riserve, infine, razionalizzando la spesa;
- con deliberazione dell'Organo gestore del _____, n. _____ è stato approvato il presente schema di Accordo ed è stata autorizzata la stipula;
- con DGR è stato approvato il presente schema di Accordo;

tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1 . Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che si sottoscrive fra le Parti ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000.

Art. 2 - Soggetti

1. Il Comune di _____ è, per gli effetti di quanto previsto dall'art.31, comma 2, lettera a) della Legge regionale 30 settembre 1996, n.42, Organo gestore della Riserva naturale regionale _____, istituita ai sensi dell'art. ____ della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

2. Il Sindaco pro-tempore del Comune di _____ è il legale rappresentante dell'Organo gestore della Riserva e allo stesso spetta il potere di attuare quanto previsto dall'art. 31, comma 3, della L.r. 42/96.

Art. 3 - Finalità

1. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge regionale n. 42/1996, l'Organo gestore attende all'esercizio delle funzioni di gestione della Riserva naturale indicata che, in particolare, comprendono:

- a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;
- b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;
- c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'art. 19 della L.r. 42/96;
- d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale.

2 Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la realizzazione delle attività della Riserva e in particolare a:

1. individuare interventi e attività per la conservazione, valorizzazione e promozione delle Riserve conseguendo obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
 2. raccogliere ed elaborare informazioni, dati o eventuali aggiornamenti di tutte le attività e iniziative promosse sul territorio al fine di coordinarne la comunicazione e promozione in maniera omogenea all'interno della rete delle aree protette regionali;
 3. tutti i dati di carattere scientifico nonché i monitoraggi riferiti, in particolare, a specie faunistiche e floristiche tutelate dalle direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 09/147/CE "Uccelli", dovranno essere raccolti e trasmessi secondo modalità da concordare con il Servizio regionale competente al fine di permettere l'implementazione delle banche dati regionali;
- 3.** L'Organo gestore si impegna a mettere a disposizione della Regione, previ accordi, le strutture della

Riserva per iniziative di interesse regionale per le finalità del Sistema delle aree protette regionali e della rete ecologica Natura 2000.

4. L'Organo gestore comunica alla Regione fatti od eventi che possano risultare compromissivi delle finalità di protezione ambientale dell'area, o che possano, anche potenzialmente, arrecare danni o alterazioni al suo patrimonio naturale.

Art. 4 – Finanziamento

1. L'Amministrazione regionale concede finanziamenti al Comune di _____, in qualità di Organo gestore, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio regionale e in attuazione a programmi regionali di investimento, per:

- a) gestione ordinaria della Riserva, sulla base di un programma annuale di attività di gestione (dettagliata relazione contenente la descrizione delle attività e degli interventi che si intendono avviare, i tempi e le modalità di attuazione, comprensivo di quadro economico di spesa).
- b) sulla base di progetti preliminari relativi alla realizzazione di opere, redatti secondo le modalità di cui all'art. 56 della L.r. 14/2002;
- c) sulla base di programmi di forniture finalizzate alla tutela, conservazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione delle Riserve.

2. Indicativamente le attività di gestione finanziabili possono comprendere le seguenti spese:

- Servizi di gestione delle riserve (consulenze, servizi di apertura centro visite, prestazioni d'opera, attività amministrativa, ecc.);
- Spese correnti di funzionamento e manutenzione ordinaria del territorio e dei beni utilizzati dall'Organo gestore (utenze, pulizie, riparazioni, ecc.);
- Spese per attività promozionali, divulgative e di educazione ambientale (pubblicazioni, visite guidate, mostre, ecc.);
- Spese di investimento (acquisto attrezzature, realizzazione opere pubbliche, manutenzione straordinaria strutture della Riserva, sentieristica, ecc.)

3. Le richieste di finanziamento sono trasmesse al Servizio regionale tutela del paesaggio e biodiversità entro il 30 settembre di ogni anno. L'Amministrazione regionale, sulla base di elementi motivati, può richiedere eventuali aggiornamenti o modifiche al programma delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle stesse.

4. L'Amministrazione regionale trasferisce i finanziamenti al Comune _____ in qualità di Organo gestore della Riserva, secondo le seguenti modalità:

- per lo svolgimento delle attività di gestione della Riserva di cui al punto 1 a) e per l'attuazione dei programmi di forniture di cui al punto 1 c):
70% contestualmente alla concessione dei fondi e il 30% a seguito approvazione del rendiconto da inviare al Servizio competente. Al fine della rendicontazione delle spese, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, alla richiesta del saldo finale sarà allegata la dichiarazione attestante che le attività per le quali il finanziamento è stato erogato sono state realizzate e che il finanziamento stesso è stato utilizzato per i fini per il quale è stato assegnato nel rispetto delle condizioni poste nel decreto di concessione.
- per la realizzazione di opere pubbliche di cui al punto 1 b):
il finanziamento viene erogato, sulla base di quanto previsto dall'art. 57 della L.r. 14/2002.

In ogni caso l'erogazione del finanziamento deve rispettare i principi delle disposizioni di bilancio e di quanto previsto nel decreto di concessione del finanziamento.

5. Per l'attuazione delle attività di gestione l'Organo gestore può avvalersi di soggetti terzi a sua cura e responsabilità. In tal caso devono rispettarsi i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

6. Il Comune di _____ istituisce nel proprio bilancio appositi capitoli per la gestione amministrativo contabile dei fondi relativi alla Riserva.

7. Le attività di gestione sono realizzate in relazione all'importo concesso da parte dell'Amministrazione

regionale, tenendo comunque presenti le finalità prevalenti di conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

Art. 5 - Beni immobili

1. I beni immobili di proprietà regionale o comunale situati all'interno del territorio della Riserva naturale regionale ovvero funzionalmente ad essa connessi sono messi a disposizione dell'Organo gestore a titolo non oneroso, per finalità di studio, conoscenza e valorizzazione dell'ambiente naturale della Riserva.

Art. 6 – Utilizzo dei loghi

1. Nella realizzazione di materiale didattico, scientifico e promozionale inerente la Riserva o per qualsiasi altra attività promozionale oggetto del programma delle attività concordate, l'Organo gestore è tenuto ad utilizzare il marchio e l'immagine coordinata del Sistema regionale delle aree naturali protette e il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 - Controlli

1. Il Servizio regionale competente in materia di biodiversità può verificare periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, l'andamento della gestione della Riserva e i risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione della stessa.

Art. 8 – Obblighi

1. Ciascuna parte si obbliga ad informare prontamente le altre Parti dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente accordo, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno all'altra parte.

2. In caso di comprovata inadempienza degli obblighi assunti dal Concessionario, la Regione, a suo insindacabile giudizio, può risolvere il presente accordo.

3. In caso di oggettive difficoltà sopraggiunte in ordine allo svolgimento dell'attività gestionale, le parti negoziano la risoluzione del presente accordo con provvedimento motivato.

Art. 9 - Durata

1. Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2018 dalla data di sottoscrizione digitale della Regione.

Art. 10 – Gestione sicurezza e prevenzione

1. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente accordo e ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 11 – Controversie

1. Le parti si impegnano a concordare eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. In ogni modo, il foro competente esclusivo è quello di Trieste.

Art. 12 – Rinvii a norme

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa rinvio alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.

2. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 14 (Efficacia dell'atto)

1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione digitale della Regione, e diventerà esecutivo dal 1 gennaio 2016.

Art 15 (Registrazione)

1. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L.S. 82/2005.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Chiara Bertolini

Per l'Organo gestore

Il Sindaco pro-tempore del Comune di _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE